

Base - PayrollPlus AG

Promemoria - 2026

Questo promemoria è un riassunto delle norme applicabili che costituiscono, unitamente al regolamento previdenziale, la base giuridica delle disposizioni valide per i dipendenti temporanei.

1. Obbligo di notifica all'assicurazione

- immediatamente, se l'impiego ininterrotto è di durata superiore alle 13 settimane lavorative;
- immediato, se il contratto è stipulato per un periodo indeterminato o superiore a tre mesi;
- immediatamente, se il salariato ha dei figli da sostenere*;
- immediatamente, su richiesta del salariato;
- a partire dalla 14a settimana di lavoro se, nonostante fosse stata inizialmente prevista una durata inferiore, l'impiego si protrae oltre la 13a settimana. Gli impieghi svolti nell'arco di 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro affiliato vengono sommati tra loro**;
- a partire dall'inizio di un prolungamento di un impiego presso la stessa ditta di lavoro temporaneo, se nel loro complesso tale prolungamento e l'impiego originario danno un totale superiore alle 13 settimane.

Un'interruzione (interruzione del lavoro fra due impieghi) comporta l'estinzione dell'assicurazione se è di durata superiore ai 3 mesi. L'assicurazione diviene nuovamente operativa se entro 12 mesi il primo impiego è seguito da un secondo impiego**. Infortunio, malattia o servizio militare non comportano l'estinzione dell'assicurazione.

* Tale regola non si applica al personale di datori di lavoro non assoggettati al contratto collettivo di lavoro per la cessione temporanea di personale.

** Per il personale di datori di lavoro non assoggettati al contratto collettivo di lavoro per la cessione temporanea di personale gli impieghi svolti nell'arco di 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro affiliato non vengono sommati tra loro e le interruzioni di durata superiore ai tre mesi fra due impieghi comportano l'estinzione dell'assicurazione.

2. Salario mensile assicurato

I dati sottostanti costituiscono la base per il calcolo esatto delle prestazioni assicurate con la previdenza professionale e devono essere verificati dall'assicurato.

Il salario annuo viene calcolato con una media di 2'187 ore lavorative all'anno.		10.40
Il limite minimo di salario per l'assicurazione corrisponde a un salario orario di	CHF	12.10
La riduzione di coordinamento corrisponde a una deduzione dal salario orario di	CHF	41.50
Il limite massimo del salario è di	CHF	29.40
Il limite mass. del salario assicurabile è di	CHF	

Il salario mensile assicurato può essere calcolato in base al seguente esempio:		25.10
Salario orario lordo	CHF	12.10
Riduzione di coordinamento	CHF	13.00

Salario orario coordinato	CHF	182.25
Moltiplicato per un totale mensile di ore lavorative pari a		2'369.25

Salario mensile coordinato**CHF**

Per i beneficiari di una mezza rendita d'invalidità, gli importi precedenti vengono ridotti della metà.

3. Prestazioni per la vecchiaia

L'aliquota percentuale per gli accrediti di vecchiaia / premi di risparmio varia in funzione dell'età ed è la seguente:

Età Uomini	Età Donne	% del salario coordinato
18-24	18-24	0
25-34	25-34	7
35-44	35-44	10
45-54	45-54	15
55-65	55-65	18

La rendita annua di vecchiaia viene calcolata in percentuale dell'avere di vecchiaia (aliquota di trasformazione). Il pensionamento anticipato è permesso a partire dall'età di 58 anni. Il capitale di vecchiaia include le eventuali prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti previdenziali. La rendita per figli di pensionato ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia.

4. Prestazioni di decesso

La rendita annua per il partner 3.54 % dell' avere di vecchiaia stimato senza gli interessi.

La rendita annua per orfani 1.18 % dell' avere di vecchiaia stimato senza gli interessi.

5. Prestazioni d'invalidità

La rendita annua d'invalidità 5.90 % dell' avere di vecchiaia stimato senza gli interessi.

La rendita annua per figli d'invalido 1.18 % dell' avere di vecchiaia stimato senza gli interessi.

Le prestazioni d'invalidità dipendono dal grado dell'incapacità lavorativa e vengono concesse dopo un periodo d'attesa di 24 mesi.

6. Aliquota di trasformazione

L'aliquota di trasformazione è la percentuale con la quale l'aver di vecchiaia disponibile viene trasformato nella rendita annua da versare.

	Donne	Uomini	Rendita per partner 60 %		Rendita per figli 20 %	
	65	65	Donne	Uomini	Donne	Uomini
2025	6.00	5.80	3.60	3.48	1.20	1.16

7. Pensionamento

Normalmente, le prestazioni previdenziali vengono versate sotto forma di rendita. Se invece della rendita di vecchiaia o della rendita per il partner si preferisce il versamento in contanti del capitale, si deve presentare un'apposita domanda prima del versamento della prima rata di rendita.

8. Promozione della proprietà d'abitazioni

L'assicurato ha la possibilità di utilizzare le sue prestazioni di libero passaggio nell'ambito delle disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni. A questo scopo deve essere presentato alla Telco pkPRO il formulario «Promozione della proprietà d'abitazioni» (telco.ch, Downloads), unitamente a tutta la documentazione richiesta.

9. Prestazione d'uscita

Se l'assicurato cambia datore di lavoro e viene affiliato a una nuova cassa pensione, ha diritto a una prestazione d'uscita che corrisponde al capitale disponibile alla data d'uscita. L'ammontare di questa prestazione viene specificato nel Conteggio d'uscita dal servizio che viene consegnato ad ogni assicurato uscente. Per il trasferimento della prestazione d'uscita alla sua nuova cassa pensione, l'assicurato uscente deve presentare l'apposito bollettino di versamento. Se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera e trasferisce il suo domicilio in uno Stato CE / EFTA, la parte obbligatoria della prestazione di uscita (LPP, art. 15) non può essere versata in contanti. Per ulteriori dettagli consultare telco.ch, Downloads.

10. Trasferimento di prestazioni di libero passaggio

Per il trasferimento di prestazioni di libero passaggio acquisite presso precedenti datori di lavoro alla Telco pkPRO devono essere utilizzati i seguenti dati di riferimento per il conto:

UBS AG, 8098 Zurigo | IBAN-Nr.: CH66 0027 3273 2614 01M1 Y

11. Finanziamento

Il premio mensile totale include il premio di rischio (per le prestazioni di decesso e d'invalidità), i costi di gestione dell'assicurazione e il premio di risparmio. I costi per i contributi per il Fondo di garanzia vengono assunti dalla Telco pkPRO. Il premio mensile totale viene ripartito al 50 % tra il datore di lavoro e il dipendente. Il contributo del datore di lavoro è quindi uguale a quello del dipendente. Il contributo mensile a carico del personale viene calcolato in percentuale del salario coordinato e trattenuto dal salario dell'assicurato. La percentuale del salario coordinato indicata in questa tabella:

Età Uomini	Età Donne	Premio rischio	Premio risparmio	Spese d'amministrazione	Totale mensile contr. personale
18-24	18-24	1.20	0.00	0.10	1.30
25-34	25-34	1.20	3.50	0.10	4.80
35-44	35-44	1.20	5.00	0.10	6.30
45-54	45-54	1.20	7.50	0.10	8.80
55-65	55-65	1.20	9.00	0.10	10.30